

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^aSEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 091/CGF– RIUNIONE DELL’8NOVEMBRE 2013**

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Lucio Molinari, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELBOLOGNA F.C. 1909AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/BOLOGNA DEL 15.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n.128 del 17.1.2013)

Con decisione del 17 gennaio 2013, Com. Uff. n. 128, il Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara Tim Cup svoltasi il 15 gennaio 2013 tra la società F.C. Internazionale Milano S.p.A.e la società Bologna F.C. 1909 S.p.A., valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, irrogava al Bologna l’ammenda di €10.000,00, “ per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e d) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Bologna, la quale con ampia motivazione sosteneva che la sanzione inflitta era eccessivamente afflittiva e sperequata rispetto al fatto accaduto poiché, come era possibile leggere nello stesso referto dei collaboratori della Procura federale, dopo la descrizione dell’evento si rapportava “coro udito dagli scriventi collaboratori e dalla forza pubblica e non da arbitri e assistenti”, così sottolineando che si era trattato di un episodio assolutamente irrilevante al punto da non essere stato neppure notato dal direttore di gara e dai suoi collaboratori.

La Corte, all’udienza del 1° febbraio 2013, constatato che effettivamente l’evento era stato segnalato solo dai collaboratori della Procura Federale e non dagli ufficiali di gara, ma che analoga percezione era avvenuta da parte dei responsabili dell’ordine pubblico, formulava una ordinanza interlocutoria con la quale inviava gli atti all’organo inquirente al fine di chiarire, e riportare, i contatti intervenuti tra i collaboratori della Procura Federale ed i responsabili dell’ordine pubblico in ordine alla percezione dei suddetti cori ed alla eventuale formalizzazione del fatto.

All’esito di tale accertamento la Procura Federale trasmetteva una nota della Questura di Milano la quale testualmente recitava: “Con riferimento alla nota prot. 6016/595pf 12-13/SP/fda del 27 marzo scorso relativa all’oggetto, si rappresenta che dalla documentazione in possesso di questo Ufficio, redatta dai funzionari e dal personale che ha prestato servizio, non risulta quanto segnalato da codesta Procura”.

Risulta, quindi, per tabulas che le grida in questione non sono state percepite dai responsabili dell’ordine pubblico, o, almeno, non sono state ritenute di importanza tale da essere oggetto di una nota scritta. Questo non significa, ovviamente, che il fatto non è accaduto, giacché

non può certamente revocarsi in dubbio il referto dei collaboratori della Procura Federale, ma, altrettanto certamente, che la sua intensità sonora è stata praticamente irrilevante e la sua episodicità assoluta, essendo stato rilevato solo da coloro che si trovavano a brevissima distanza dal luogo dove l'evento si è manifestato.

Può, quindi, ritenersi fondata l'interpretazione dell'episodio fornita dalla società ricorrente, secondo la quale la contestazione al giocatore di colore dell'Internazionale doveva ritenersi originata dalla circostanza che questi aveva, pochi minuti prima, propiziato la rete di un suo compagno di squadra, anche per la ovvia considerazione, potrebbe aggiungersi, che la provata episodicità mal si concilia con un intento discriminatorio sul piano razziale che si esaurisce in una sola manifestazione nell'arco dell'intera gara.

Deve, allora trovare accoglimento il ricorso della società Bologna F.C. 1909 S.p.a., con il conseguente annullamento della sanzione inflitta, e la restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., visti gli esiti dell'istruttoria disposta, accoglie il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. MEZZAROMA MASSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 14, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 13, LETTERE A) E C), DEL C.U. 182/A DEL 4 GIUGNO 2013 - NOTA N. 538/20 PF 13-14/SP/BLP DEL 29.7.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013)

Con ricorso introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, l'A.C. Siena S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013, con la quale la detta Commissione ha inflitto all'odierna reclamante la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, per violazione dell'art. 8, comma 14 CGS, in relazione all'art. 13, lett. a) e c) del C.U. n. 182 del 4.6.2013.

Quale motivo di gravame la ricorrente ha eccepito che le condotte oggetto di sanzione – e prima ancora di deferimento – sarebbero in stretto rapporto di continuazione con altre già precedentemente contestate e sanzionate, tanto nei confronti della società quanto del suo Presidente, pertanto, trattandosi di violazioni gestionali "analoghe" fra loro e commesse in tempi particolarmente ravvicinati, le stesse avrebbero integrato i presupposti della continuazione, applicabile anche in ambito disciplinare innanzi gli Organi di Giustizia Sportiva.

La discussione del gravame veniva fissata per la seduta dell'8.11.2013, nel corso della quale comparivano il rappresentante della Procura e il difensore della soc. Siena sollecitando, rispettivamente, il rigetto e l'accoglimento del gravame.

Ad avviso della Corte il reclamo è infondato e va disatteso.

La decisione di prime cure, infatti, ha correttamente motivato che, mentre le sanzioni già irrogate riguardavano il mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS in relazione agli emolumenti dovuti a tesserati per alcune mensilità dell'anno 2013, l'odierno procedimento è relativo al mancato deposito di fidejussioni e, quindi, non consente di condividere l'eccezione di identità sollevata dalla parte a fini di invocare il principio della continuazione, peraltro da escludere in quanto tale istituto non è previsto nel vigente sistema normativo, come statuito da questa Corte a Sezioni Unite (decisione 23.2.2011, in Com. Uff. n. 230/CGF).

Del resto, non può trascurarsi che l'intervenuto patteggiamento del Presidente della Società reclamante, ancorchè lo stesso non costituisca elemento rilevante ai fini della colpevolezza, appare pur sempre convincente indizio della responsabilità contestata.

Infine, va disattesa anche la richiesta avanzata in via subordinata dall'A.C. Siena, con la quale la ricorrente sollecita l'applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia,

eventualmente anche di altra natura: la disposizione dell'art. 8, comma 14, C.G.S., letteralmente prevedendo: "l'applicazione nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica", non consente riduzione e/o modificazione alcuna alla sanzione deliberata.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/ROMA DEL 25.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 27.9.2013)

Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionisti, resa pubblica con Com. Uff. n. 51 del 27.09.2013, è stata irrogata alla U.C. Sampdoria la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

Avverso la decisione pronunciata dal giudice di prime cure ricorreva la U.C. Sampdoria s.p.a. che chiedeva a questa Corte, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

In particolare la reclamante, con il primo motivo di impugnazione, deduceva la nullità della decisione impugnata per difetto di motivazione e comunque per difetto dei presupposti previsti dalle carte federali. A sostegno della propria doglianza la Sampdoria rilevava come la pronuncia del Giudice Sportivo si presentava priva di motivazione e dell'indicazione delle norme violate che provvedeva, peraltro, essa stessa ad individuare nel prosieguo della trattazione. Inoltre deduceva l'omessa indicazione, da parte del Direttore di gara e del Giudice Sportivo, della ragione del ritardo addebitato alla reclamante medesima, ragione che avrebbe dovuto essere richiesta dall'arbitro ai calciatori della compagine sportiva o, comunque, al proprio capitano, successivamente indicata nel referto e, infine, valutata dal G.S. in sede di decisione.

La doglianza, così come articolata, è priva di pregio e non può, pertanto, essere condivisa.

Invero, l'operato del Giudice Sportivo e del Direttore di gara appare immune da censure. Difatti, sia il provvedimento impugnato che il referto di gara contengono l'enunciazione chiara e precisa della condotta sanzionata, consistita nell'avere, i calciatori della Sampdoria, causato ritardo all'inizio della gara non essendo presenti nel sottopasso che conduce al terreno di gioco al momento in cui l'arbitro li aveva avvisati, circostanza che rende ininfluenza l'omessa indicazione normativa lamentata. Occorre, inoltre, rilevare che in capo al Direttore di gara non sussiste alcun obbligo di richiedere le ragioni del ritardo ai diretti interessati e che proprio l'omessa comunicazione di ragioni giustificatrici da parte degli stessi rende, già di per sé, ingiustificato il ritardo medesimo, determinandosi di conseguenza l'applicabilità della sanzione irrogata.

Peraltro, la stessa reclamante non deduce, neanche con il presente ricorso, alcuna motivazione che consenta di ritenere giustificato il ritardo addebitato, anzi, nel prosieguo del gravame, si spinge addirittura a sostenere che lo stesso sia stato cagionato dall'arbitro e dall'allenatore della squadra ospite in palese e insanabile contrasto con le risultanze degli atti ufficiali di gara e, in particolare, del referto arbitrale, dotato, come noto, di fede probatoria privilegiata.

Con il secondo motivo, la Sampdoria deduceva l'insussistenza della violazione o comunque l'assenza di rilevanza disciplinare dell'entità del ritardo. In particolare evidenziava come un ritardo di soli due minuti, nell'ambito di una gara di Serie A, non comporti alcun nocimento allo svolgimento ovvero alla regolarità della stessa tenuto conto delle molteplici attività preliminari che vengono poste in essere.

Anche questa censura si presenta priva di fondamento. L'art. 54 N.O.I.F. stabilisce che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara. Non ha, dunque, alcun rilievo, ai fini dell'applicazione della sanzione, la durata del ritardo, elemento che può incidere esclusivamente sulla graduazione della pena inflitta.

Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, la reclamante deduce l'insussistenza della violazione da parte della Sampdoria in quanto il ritardo sarebbe stato provocato in parte dal Direttore di gara e in parte dall'allenatore della Roma Rudi Garcia.

Anche tale doglianza è assolutamente priva di fondamento. Difatti, alla luce di quanto già osservato con riferimento al primo motivo di gravame, le deduzioni difensive si fondano su circostanze che confliggono con il contenuto del referto di gara, assistito, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., da una fede probatoria rinforzata che, peraltro, impedisce a questa Corte anche di valutare le dichiarazioni testimoniali prodotte in uno al ricorso e di ammettere l'audizione del Delegato della LNPA, così come richiesta dalla reclamante nel proprio libello introduttivo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene di confermare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in ogni sua parte anche con riguardo all'entità della sanzione irrogata che appare congrua e proporzionata alla condotta posta in essere.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

4. RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/LATINA DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 dell'8.10.2013)

Con reclamo in data 10.10.2013 la U.S. Latina Calcio impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui in epigrafe.

La società istante chiedeva a questa Corte l'annullamento della sanzione deducendo l'esistenza di un errore di indicazione della società responsabile del ritardo nell'inizio della gara da parte del Direttore di gara nel proprio referto.

A sostegno della propria tesi difensiva la società reclamante sosteneva, nei motivi di gravame, che il ritardo di circa sei minuti dell'inizio della gara era stato cagionato dalla società Trapani Calcio alla quale, unicamente, poteva essere addebitata la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo. A tal proposito, al fine di confortare maggiormente la propria prospettazione difensiva, evidenziava che, difatti, la società Trapani, dopo aver consegnato la propria distinta al Direttore di gara, poco prima dell'inizio della stessa, si trovava costretta a compilarne un'altra, in sostituzione della precedente, determinando, dunque, il ritardo in questione, a causa di un improvviso cambio di nominativo tra i calciatori della formazione titolare, circostanze che la reclamante provvedeva a documentare. Alla luce di quanto sopra, sollecitava la richiesta di un supplemento di referto all'arbitro.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Invero, in considerazione degli elementi forniti e documentati dalla società istante, questa Corte ha ritenuto necessario contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale ha ammesso di aver erroneamente indicato l'U.S. Latina quale responsabile del ritardato inizio della gara, condotta posta in essere, viceversa, dalla società Trapani.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'Arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio di Latina e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €20.000,00, INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO DEL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II), LETT. A), PUNTO 1 SUB A) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 E DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETT. B), PUNTO 1) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 - NOTA N. 841/87PF13-

14/SP/BLP DEL 29.8.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 2.10.2013)

La Procura Federale, con atto 29.8.2010, ha deferito innanzi la Commissione Disciplinare Nazionale l'A.C. Siena S.p.A. ex art. 10, comma 3 C.G.S. per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 167/A del 7.5.2013: a) per non aver pagato, entro il termine del 1.7.2013, i debiti nei confronti della F.I.G.C. delle Leghe e delle società affiliate alla Federazione; b) per non aver depositato, entro il termine del 25.6.2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino all'aprile 2013 compreso a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega di competenza ed, infine; c) per non aver depositato, entro il termine del 1.7.2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS dovuti fino al mese di aprile 2013 compreso ai medesimi soggetti di cui alla precedente imputazione.

Veniva in pari tempo deferito il sig. Massimo Mezzaroma nella qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante p.t. della società.

Quest'ultimo procedeva al patteggiamento della sanzione per come risultante dal relativo provvedimento, viceversa, per quanto riguarda il sodalizio, la Commissione Disciplinare Nazionale, udito il difensore dalle parti incolpate e la Procura Federale, disponeva nei confronti dell'A.C. Siena S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, e l'ammenda di €20.000,00 (Com. Uff. n. 21/CND del 02.10.2013).

Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo gravame la detta società, lamentando il mancato riconoscimento - e, quindi, la mancata applicazione - dell'istituto della continuazione che, a dire della ricorrente, disciplinerebbe anche i procedimenti sportivi.

L'A.C. Siena osserva in proposito che i fatti da cui la vicenda in giudizio trae origine sarebbero in stretto rapporto con altri precedentemente contestati e sanzionati, costituendo pertanto violazioni del tutto analoghe, anzi addirittura identiche, ad altre già valutate e punite: di qui la richiesta di considerare la presente controversia quale continuazione delle precedenti.

Fissata la discussione, comparivano il rappresentante della Procura ed il difensore del sodalizio, che sollecitavano, rispettivamente, il rigetto e l'accoglimento del ricorso.

Ritiene la Corte che quest'ultimo sia infondato e, di conseguenza, non meriti accoglimento.

Ed invero, la tesi difensiva secondo la quale le violazioni in questa sede contestate costituirebbero unica fattispecie con altre precedenti, sono state viceversa previste dalla vigente normativa come diversi e specifici adempimenti, pertanto meritevoli di sanzioni altrettanto diverse e specifiche.

Si tratta di situazioni nettamente distinte, considerate in capi differenti fra loro dal Com. Uff. n. 167/A del 7.5.2013, con la conseguenza che ogni violazione comporta singola sanzione, non essendo previsto nell'attuale sistema normativo federale né l'istituto della continuazione, né quello del concorso (in tal senso Corte Federale, Sez. Un., 23.2.2011 in Com. Uff. n. 187/CGF).

La vigente disciplina, pertanto, priva gli Organi della Giustizia Sportiva di qualsivoglia discrezionalità in ordine alla determinazione ed alla gradazione delle sanzioni.

Infine, l'intervenuto patteggiamento del Presidente della Società reclamante, ancorchè lo stesso non costituisca prova di colpevolezza, appare pur sempre convincente indizio della responsabilità contestata.

Il divieto di applicare alla fattispecie l'istituto della continuazione ed il ricordato indizio, determinano la reiezione del reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Lucio Molinari, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

8. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, NELLA GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.10.2013, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 3 E 4, IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 1324/833-504PF 12-13/SP/BLP DEL 27.9.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)

Con provvedimento del 27 settembre 2013 (prot. 1324/833 pf12 13/blr) il Procuratore Federale deferiva la A.C.F. Fiorentina S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione degli artt. 4 commi 3 e 4, in relazione all’art.14, comma 1, C.G.S. “per il comportamento minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’Amministratore Delegato della società A.C. Milan Sig. Adriano Galliani” .

Con provvedimento del 30 settembre 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale fissava la data del 21 ottobre 2013 per lo svolgimento del procedimento.

Con memoria difensiva del 16 ottobre, 2013 la società reclamante si costituiva contestando le accuse della Procura Federale in rito nonché in merito dei fatti ascritti e delle norme invocate. In data 21 ottobre 2013, discussa la causa, veniva pubblicata decisione della C.D.N. con Com. Uff. n. 26/CDN, con la quale veniva irrogata sanzione in oggetto.

La C.D.N. ha ulteriormente statuito richiamando atti di indagine che “.. *la nota nr. 555/000164/2013 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive ... evidenziava che la Questura di Firenze aveva segnalato la veemente protesta nei confronti del direttore e della dirigenza milanista di gara scaturita a seguito dell’espulsione di un calciatore della Fiorentina, protesta che si perpetrava ed inaspriva nei confronti dell’ Amministratore Delegato della Società AC Milan. Mentre quest’ultimo si alzava per lasciare la tribuna e raggiungere gli spogliatoi, veniva reso oggetto di lanci di cartacce da parte dei sostenitori dell’ACF Fiorentina .. due di questi ultimi tentavano di scavalcare la balaustra divisoria del settore adiacente, venendo trattenuti da personale della P.S. .*

Nei confronti di altri quattro sostenitori venivano avviate le procedure per l’irrogazione dei provvedimenti e due di loro venivano deferiti dall’Autorità Giudiziaria... Inoltre in sede di audizione il Sig. Maurizio Francini – tesserato della ACF Fiorentina e responsabile della direzione e controllo dello stewarding – confermava l’accadimento dei fatti..

Risulta peraltro che, durante le medesime indagini, si era appurato che gli steward della ACF Fiorentina, nell’occasione della citata gara, non avevano posto in essere atti e misure dirette a far cessare i citati comportamenti minacciosi rivolti all’Amministratore delegato della Società AC Milan, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall’art. 6 del D.M. del 08.08.2007, poi modificato dall’art.1 del D.M. del 28.07.201”.

Con atto del 24 Ottobre 2013, la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in persona del legale rapp.te pro-tempore Dott. Sandro Mencucci nella sua qualità di amministratore delegato, ha preannunciato reclamo alla *On.le Corte di Giustizia Federale* della F.I.G.C. avverso decisione resa in data 21.10.2013, nonché comunicata a mezzo fax presso il domicilio eletto in egual data, dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. con Com. Uff. n.26/CDN, con cui è stata inflitta alla scrivente società la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 con richiesta riserva di motivi di audizione e con richiesta ai sensi dell’art 33.8/CGS che la tassa di reclamo e/o ogni ulteriore eventuale spesa connessa al reclamo stesso venisse addebitata sul conto campionato dalla scrivente società A.C.F. Fiorentina.

DIRITTO

Sulla COMPETENZA del Procuratore Federale e della CDN

In via del tutto preliminare va esaminata l'eccezione pregiudiziale della società relativa al fatto che la condotta "minacciosa" sarebbe dovuta essere oggetto di valutazione da parte del Giudice sportivo di primo grado e non della Procura federale.

Tale eccezione appare destituita di fondamento.

Competente a conoscere e giudicare i fatti in ordine alla presente fattispecie derivante, è senz'altro la Commissione disciplinare.

Il Procuratore Federale, infatti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 35 C.G.S., è ritenuto sempre titolare dell'azione disciplinare anche in materia di responsabilità delle società per fatti ascrivibili a sostenitori di queste ultime.

Risulta assolutamente priva di pregio anche la considerazione sulla esistenza di una duplice giurisdizione e competenza nell'ambito di una stessa gara, cioè quella del Giudice sportivo e della Commissione Disciplinare contemporaneamente contemplate ed esercenti la loro attività.

Come già da art. 5 C.G.S. il Procuratore Federale " .. *Con il deferimento .. trasmette alla Commissione Disciplinare competente tutti gli atti dell'indagine esperita.*" svolgendo un'insostituibile ruolo di tramite e di comunicazione.

Secondo poi le disposizioni dell' art. 30 descriventi ruolo e funzioni precipue della Commissione Disciplinare Nazionale " .. *La Commissione Disciplinare Nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'aia, che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale ..*".

Dunque alla luce di quanto precedentemente evidenziato, l'assenza di informazioni ed avvenimenti refertati durante lo svolgimento della gara, competenza ordinaria ed esclusiva del giudice sportivo, non impedisce l'azione di indagine e raccolta di informazioni da parte della Procura Federale al fine della ricostruzione dei fatti salienti, attinenti agli eventi accaduti e discussi nel presente procedimento, favorendo e facilitando in seguito al deferimento come da CGS, l'ufficio svolto dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

NEL MERITO

Ciò posto, dall'esame degli atti inequivocabilmente risulta che in occasione della gara ACF Fiorentina – AC Milan del 7.4.2013, l'amministratore delegato della società milanese sia stato reso oggetto di grave comportamento minaccioso ed ingiurioso da parte di sostenitori fiorentini presenti nella Tribuna dello Stadio "A. Franchi" di Firenze e che tali accadimenti siano stati confermati non solo dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive mediante nota in atti, ma anche dal Sig.MaurizioFrancini e dal medesimo amministratore delegato dell'AC Milan, entrambi escussi in audizione.

I citati e provati comportamenti posti in essere dai sostenitori della squadra viola – al contrario di quanto addotto dal difensore della società – sono senza dubbio qualificabili come pericolosi per l'incolumità fisica dell'amministratore delegato della Società Ac Milan, avendo costretto quest'ultimo a raggiungere gli spogliatoi sotto la protezione delle Forze dell'Ordine, le quali nell'occasione, sono dovute anche intervenire, per sedare il tentativo di tifosi locali di venire a contatto con lo stesso dirigente milanista.

La notizia per altro riportata da articoli di stampa dell'8 e 9 aprile 2013 ha indotto la Procura Federale ad indagare su quei comportamenti di minaccia ad opera degli occupanti la Tribuna dello Stadio, ai danni del Dott. Galliani.

Così come il rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 12 aprile 2013, che costituisce documento ufficiale agli atti di causa, ha sottolineato la condotta biasimevole di entrambe le parti, criticando l'atteggiamento minaccioso posto in essere dai sostenitori fiorentini e la plateale reazione del Dott. Galliani.

Inequivocabile oltre tutto risulta essere il comportamento minaccioso nonché ingiurioso di contestazione perpetrato mediante il lancio prima di cartacce ed, in seguito, di monete all'indirizzo dello stesso Galliani.

Da non trascurare infine la condotta di due sostenitori che tentavano di scavalcare la balaustra divisoria del settore adiacente, venendo trattenuti da personale della P.S. che procedeva alla loro identificazione.

Fondamentale ai fini della chiarificazione degli accadimenti, appare la dichiarazione del Sig. Maurizio Francini – Tesserato dell'ACF Fiorentina quale delegato alla sicurezza dello Stadio e pertanto responsabile della direzione e del controllo dell'attività di stewarding – che confermava l'accadimento dei fatti, provvedendo a consegnare una foto scattata al momento della contestazione (avvenimento confermato per altro in sede di audizione anche dallo stesso Dott. Galliani).

Si è appurato, inoltre, nel corso delle indagini, che gli steward della Società della ACF Fiorentina, nell'occasione della citata gara, non avevano posto in essere atti e/o misure dirette a far cessare i citati sopra descritti comportamenti di minaccia, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art. 6 del D.M del 8.8.2007, poi modificato dall'art. 1 del D.M. del 28.7.2011.

Risulta dunque assolutamente provata ed accertata la responsabilità oggettiva della società incolpata per i fatti posti in essere dai propri sostenitori, non potendosi poi dar luogo all'applicazione delle esimenti e/o attenuanti invocate dalla difesa di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S..

Per tanto viene motivato e giustificato l'inflizione della sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 a carico della società.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DENIS GERMAN GUSTAVO SEGUITO GARA LIVORNO/ATALANTA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)

Con decisione del 5 novembre 2013, Com. Uff. n. 69, il Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 3 novembre 2013 tra la A.S. Livorno Calcio e l'Atalanta Bergamasca Calcio., valevole per il Campionato di serie A, undicesima giornata di andata, infliggeva al calciatore dell'Atalanta Denis German Gustavo la squalifica per due giornate di gara “ per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Atalanta B.C.' la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione, in relazione anche a precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi episodi di “comportamento offensivo verso la terna arbitrale”, nei quali era stata inflitta la squalifica per 1 sola giornata di gara.

Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado da 2 ad 1 giornata potendosi definire come meramente irrispettosa la frase del giocatore Denis.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte trovare, almeno in parte, accoglimento.

Il comportamento del calciatore, infatti, sia per il tenore dell'espressione usata, puntualmente riportata nel referto arbitrale, sia per le modalità con le quali e' stata formulata, mentre le squadre e gli Ufficiali di gara stavano rientrando negli spogliatoi, senza modalità aggressive o tono di voce particolarmente alterato, come può agevolmente dedursi dalla stessa refertazione nella quale si legge testualmente: ” si rivolgeva nei miei confronti dicendo”, assume effettivamente il carattere di atteggiamento meramente irrispettoso più che ingiurioso. Ci si trova di fronte, cioè, non all'attribuzione di una connotazione offensiva per il prestigio o la personalità del destinatario, caratteristiche queste proprie dell'ingiuria, ma, piuttosto, all'espressione di una critica

seppur non garbata circa l'operato concreto degli Ufficiali di gara, sicuramente inopportuna e male espressa, ma priva dell'intento denigratorio sul piano personale che è appunto tipico dell'espressione ingiuriosa, circostanze queste che consentono di ritenere il comportamento del calciatore irrispettoso e non propriamente ingiurioso.

In conformità alla giurisprudenza sul tema di questa Corte, è possibile, allora, ridurre la squalifica di due giornate effettive di gara ad una giornata più l'ammenda di euro diecimila, così accogliendo, in parte, le motivazioni defensionali.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Zingonia Ciserano (Bergamo), infligge al calciatore Denis German Gustavo la sanzione di 1 giornata di squalifica unitamente all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 10 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete